

**Comune di Sant'Urbano**

Provincia di Padova



**Piano Regolatore Comunale**

**PIANO DEGLI INTERVENTI VAR. NORMATIVA N. 5  
L.R. n. 11/2004**

**RELAZIONE DI PROGETTO**

**Progettista: arch. Lino De Battisti**

**Ufficio Tecnico: Ing. Albero Moscardi**

**Sindaco: arch. Dionisio Fiocco**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | PREMESSA.....   | 3 |
| 2   | LA PROCEDURA.....   | 3 |
| 3   | OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA 5° VARIANTE NORMATIVA AL P.I. ....   | 3 |
| 4   | LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE .....  | 6 |
| ... | 4.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) .....   | 6 |
| ... | 4.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (P.TC.P.) .....  | 6 |
| ... | 4.3 Pianificazione strutturale coordinata .....   | 6 |
| ... | 4.4 Pianificazione comunale vigente.....  | 6 |
| 5   | PROGRAMMAZIONE TEMPORALE .....  | 7 |
| 6   | PRESCRIZIONI DEL PAT AL PI E COERENZA CON STRUMENTAZIONE<br>URBANISTICA SOVRAORDINATA.....  | 7 |
| 7   | VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA.....   | 7 |
| 8   | .COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA L.R. n. 14/2017 E DALLA<br>SUCCESSIVA D.G.R.V. n. 668/2017 CHE INDIVIDUA LA QUANTITA' MASSIMA DI<br>CONSUMO DI SUOLO..... | 8 |
| 9   | VERIFICA DELLA NECESSITA' DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS).....   | 8 |
| 10  | ELABORATI DEL P.I. ....   | 9 |

## 1 PREMESSA

La Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 "Norme per il governo del territorio" con i relativi atti di indirizzo, ha avviato un radicale processo di cambiamento e di innovazione che riguarda sia le modalità e le procedure della pianificazione del territorio, sia le caratteristiche ed i contenuti delle strumentazioni urbanistiche-territoriali. Detta legge prevede che la pianificazione urbanistica di livello comunale si attui mediante il Piano Regolatore Comunale, che si sostituisce al Piano Regolatore Generale della previgente L.R. n. 61/1985, separandolo in due momenti – il piano di assetto del territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (PI).

Il Piano Regolatore Comunale, dunque, si articola in:

- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) "strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale" (art. 13);
- Piano degli Interventi (P.I.), "strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità" (art. 17).

Articolo 12 della L.R. n. 11/2004, Commi 1, 3:

*"1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).*

*3. Il piano degli interventi (PI) [...], in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità".*

## 2 LA PROCEDURA

Le fasi di approvazione del PI o varianti dello stesso sono regolamentate dall'art. 18 della L.R. 11/04 che prevede:

- Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra [...] nel corso di un apposito consiglio comunale.
- Il piano [...] è adottato e approvato dal consiglio comunale. [...]
- Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato [...] per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. [...]
- Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
- Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione ed il quadro conoscitivo trasmesso alla Regione Veneto.
- Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
- Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio [...]

## 3 OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA 5° VARIANTE NORMATIVA AL P.I.

Coerentemente con gli obiettivi e gli indirizzi del P.A.T. e del P.I. vigente, come citato nel documento programmatico (documento del sindaco) e a seguito di una specifica manifestazioni di interesse, vi è la necessità di una variante parziale normativa non sostanziale.

Preso atto della predetta manifestazione di interesse, l'Amministrazione Comunale intende proseguire nel rinnovo della propria strumentazione di governo del territorio modificando l'attuale P.I.;

La variante proposta n. 5 al PI è rivolta esclusivamente alla disciplina degli interventi in zona agricola, in merito alla costruzione di allevamenti zootecnici, adeguando le NTO con la DGRV n.856 del 15.05.2012 ; L'articolo delle vigenti NTO che disciplina gli interventi in zona agricola è il n. 27 (classificazione delle zone agricole). In detto articolo la zona agricola viene suddivisa in n. 5 sottozone

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - Zone agricole ambientali     | E1  |
| - Zone agricole produttive     | E2  |
| - Nuclei residenziali agricoli | E3  |
| - Zone agrituristiche          | Ea  |
| - Zone speciali soggette a PUA | Es. |

In particolare per la sottozona ambientale vi sono previste limitazioni all'edificazione.

Il comma 21 del medesimo articolo 27, disciplina gli interventi relativi agli allevamenti intensivi, determinando delle fasce di rispetto dai confini, fabbricati, nuclei abitati ecc.. Detta norma non considera che le relative fasce di rispetto, sono un vincolo di inedificabilità dinamico, in quanto determinate da elementi soggettivi dell'allevamento stesso, tra cui la qualità e la quantità dell'allevamento ecc..

Per tale motivazione si propone di modificare l'articolo n. 27 delle NTO introducendo l'obbligo di calcolare le relative fasce di rispetto, sia per gli interventi all'interno delle stesse per gli allevamenti esistenti, sia per i nuovi, in base ad una relazione agronomica di un tecnico abilitato che faccia riferimento a quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012." *modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto*", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d, punto 5 della L.R. 11/2004".;

L'allegato A della deliberazione di Giunta individua i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento.

Le distanze minime reciproche si applicano anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla DGR n. 7949/1989, nonché ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

Di seguito si evidenziano le modifiche introdotte relative al comma 21 dell'art. 27:

***"Nelle Tavole del PI sono indicate le fonti di vincolo degli allevamenti zootecnici intensivi e le relative fasce di rispetto.***

***Trattandosi di un vincolo dinamico determinato da elementi soggettivi dell'allevamento stesso tra cui la quantità e qualità dei capi presenti ecc, per tutti gli interventi, nelle relative fasce di rispetto è fatto obbligo di verificarle, attraverso la relazione di un tecnico abilitato e specializzato, ai sensi:***

***- art. 50 della L.R. 11/2004;***

***- Atti di indirizzo lett. d) in vigore dal 23/10/2005;***

***-Atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 (lettera d);***

***- integrazione atti di indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008;***

***-Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 158 del 31.05.2007;***

***-D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012".***

Viene inoltre proposto uno stralcio parziale di un'area di circa mq.18.500 pertinenziale ad una azienda Agricola del vincolo di inedificabilità degli allevamenti, detto stralcio non comporta una modifica della destinazione di zona che rimane "E" Agricola.

**STRALCIO PI VIGENTE SCALA 1:2000**



**STRALCIO PI VARIANTE SCALA 1:2000**



## **4 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E COMUNALE**

Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT e degli strumenti di pianificazione sovraordinata, individua gli interventi di tutela e valorizzazione e disciplina gli usi e le modalità di intervento sul territorio. In particolare il Piano degli Interventi, assieme al Piano di Assetto del Territorio, deve coordinarsi con due strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata: il P.T.R.C. della Regione Veneto (adottato nel febbraio 2009), ed il P.T.C.P. della Provincia di Padova (approvato con D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009)

### **...4.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)**

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi della L.R. 11/2004 (Artt. 4, 25). La Regione Veneto ha recentemente avviato un processo di aggiornamento del P.T.R.C. (Variante n.1 al P.T.R.C. adottato in corso di redazione), in linea con il nuovo quadro programmatico previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e in conformità con le nuove disposizioni introdotte con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

### **...4.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova (P.T.C.P.)**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Padova, approvato con D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009 costituisce lo strumento di pianificazione territoriale che disciplina un razionale sviluppo del territorio.

### **...4.3 Pianificazione strutturale coordinata**

Il PAT del Comune di Sant'Urbano, si colloca in un più ampio progetto di pianificazione intercomunale, che ha interessato l'Ambito territoriale dell'Estense.

Il Comune di Sant'Urbano ha partecipato, infatti, assieme ad altri Comuni del PATI alla Provincia ed alla Regione, all'elaborazione del PATI tematico, approvato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/04.

### **...4.4 Pianificazione comunale vigente**

- Il Comune di Sant'Urbano, in conformità alla nuova Legge Regionale n. 11/2004, è dotato del Piano di Assetto del Territorio comunale (P.A.T.), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 11/04/2007 e approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2972 del 14/10/2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 91 del 04/11/2008);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 09/08/2012 è stato approvato il Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 24/08/2011 è stata approvata la prima variante al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2014 è stata approvata la seconda variante al Piano degli Interventi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/04/2016 è stata approvata la terza variante al Piano degli Interventi, con l'espletamento del tematismo della regolamentazione degli impianti di telefonia mobile ad uso pubblico (Piano delle antenne);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 06/09/2017 sono stati individuati gli ambiti di urbanizzazione consolidata previsti dall'art. 13, comma 9, della L. R. n. 14 del 06/06/2017;
- con delibera di Consiglio Comunale del 2019 è stata approvata la quarta variante al Piano degli Interventi;

Detta variante puntuale/normativa non modifica l'assetto strutturale del PAT e del PI vigente.

## 5 PROGRAMMAZIONE TEMPORALE

Una componente di forte innovazione rispetto al precedente P.R.G. è data dalla necessità di individuare una programmazione temporale degli interventi prefigurati nel disegno di piano.

Oltre ad essa restano comunque salde alcune regole, in parte previgenti, che il P.I. rispetta:

- a) dalla data dell'adozione del P.I., fino all'entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 "Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori" e successive modificazioni;
- b) l'approvazione del P.I. comporta la decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace;
- c) i vincoli preordinati all'esproprio definiti dal P.I. hanno durata di cinque anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata.

La novità più rilevante rispetto al P.R.G. è quella che decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/04.

## 6 PRESCRIZIONI DEL PAT AL PI E COERENZA CON STRUMENTAZIONE URBANISTICA SOVRAORDINATA

Il Piano degli Interventi e successive varianti dovranno garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel pare VAS e dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

La variante in oggetto è coerente e conforme con la strumentazione urbanistica Comunale PAT e conseguentemente con il PTCP (piano territoriale coordinamento provinciale).

Come dimostrato nell'allegata relazione tecnica ed autocertificazione, gli interventi proposti non comportano impatti significativi rispetto ai siti comunitari (rete natura 2000).

La nuova variante puntuale normativa non prevede nuovi volumi predeterminati o nuove espansioni.

Conseguentemente è conforme al dimensionamento del PAT e a quanto previsto dalla nuova legge regionale sul contenimento del consumo del suolo (L.R.V. n. 14/2017) e successive DGRV 668 che fissano il consumo massimo di suolo per il comune di Sant'Urbano in ha. 4,17 fino al 2050..

## 7 VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

La D.G.R.V. n. 2948 del 06.10. 2009 "valutazioni di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici –modalità operative ed indicazioni tecniche" definisce che detta verifica si applica agli strumenti urbanistici generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale tale da modificare il regime idraulico esistente. Nel caso che dette varianti non producano una modifica del regime idraulico con una invarianza, è prodotta ed allegata, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica. Tale asseverazione dovrà essere inviata all'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio. Tale struttura regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento potrà formulare motivate obiezioni e richiedere la valutazione di compatibilità idraulica. Decorso questo termine la verifica si intende positiva.

## **8 .COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA L.R. n. 14/2017 E DALLA SUCCESSIVA D.G.R.V. n. 668/2017 CHE INDIVIDUA LA QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO.**

La seguente Variante normativa al P.I. è stata redatta inoltre in conformità alle disposizioni della L.R. 6 giugno 2017 n. 14 recante: "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Il recente provvedimento regionale che assegna ad ogni Comune la quantità massima di consumo di suolo fino al 2050 (D.G.R.V. n. 668 del 15.05.2018), determina per il Comune di Sant'Urbano una quantità massima di consumo pari ad Ha. 4,17 (mq. 41.700).

La presente Variante normativa n. 5 non prevede consumo del suolo.

Per le motivazioni suesposte la presente variante è conforme ai dettami della L.R. 14/2017 e successivo DGR 668/2018 e la susseguente delibera di C.C. che ha recepito nelle NTA del PAT il suindicato quantitativo di suolo consumabile fino al 2050 con allegata planimetria che individua l'urbanizzazione consolidata.



Elaborato grafico con l'individuazione dell'urbanizzazione consolidata

## **9 VERIFICA DELLA NECESSITA' DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)**

La necessità della verifica di valutazione ambientale è legiferata dall'art. della L.R. 11/04, in particolare il comma 4 bis. determina:

“ In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma”.

La giunta Regionale con DGR nr. 61 del 21 gennaio 2020 ha approvato la scheda di verifica facilitata di sostenibilità ambientale che determina gli interventi e la varianti agli strumenti urbanistici che sono soggetti a verifica di valutazione, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 12 del decreto legislativo n.



152 del 2006, precisamente sono soggetti a compilazione della relativa scheda facilitata gli interventi di:

a) le varianti al PAT o al PI:

- 1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;
- 2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;
- 3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- 4) riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;
- 5) previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";
- 6) conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;

b) i PUA e le relative varianti:

- 1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 2) conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7, già oggetto di VAS.

L'autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, all'autorità regionale competente in materia di VAS. L'autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti. Qualora l'autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l'esistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti, si deve procedere con la verifica di valutazione ambientale (VAS).

La presente variante n. 5 al Piano degli interventi (PI) rientra tra le casistiche elencate nella scheda facilitata, precisamente al punto 1) **conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità.**

## 10 ELABORATI DEL P.I.

Gli elaborati allegati alla presente variante n. 5 sono:

- Tav. comparativa;
- Tav. 02.c: Usi e modalità di intervento: zoning, scala 1:5.000;
- Norme Tecniche Operative;
- Relazione Tecnica
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (VINCA);
- Autocertificazione della non necessità della valutazione di compatibilità idraulica (VCI);
- Scheda facilitata di verifica di sostenibilità ambientale

**PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) ART. 18 L.R. 11/04**

| LR 11/04 ART 18 "Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi" |                                   |  |                                      |                       |
|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
|   |                                   |  |                                      |                       |
| Sindaco predispone documento e lo illustra al Consiglio Comunale                              |                                   | PRIORITA'  |                                      |                       |
|   |                                   | TRASFORMAZIONI URBANISTICHE  |                                      |                       |
|   |                                   | INTERVENTI   |                                      |                       |
|   |                                   | OPERE PUBBLICHE  |                                      |                       |
|   |                                   | EFFETTI ATTESI   |                                      |                       |
|   |                                   |  |                                      |                       |
| Forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con                              |                                   | ENTI PUBBLICI  |                                      |                       |
|   |                                   | ASSOCIAZIONI ECONOMICHE  |                                      |                       |
|   |                                   | ASSOCIAZIONI SOCIALI   |                                      |                       |
| asseverazione \   |                                   |  |                                      |                       |
| CONSIGLIO COMUNALE <b>ADOPTA</b> IL PI CON APPROVAZIONE VCI                                   |                                   |  |                                      |                       |
|   |                                   | <b>8 GG</b>  |                                      | MAX 128 GG            |
|   |                                   |  |                                      |                       |
|   |                                   | DEPOSITO DEL <b>PI</b> A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO                   |                                      |                       |
|   |                                   | 30   |                                      |                       |
|   |                                   | CHIUNQUE PUO' FORMULARE <b>OSSERVAZIONI</b>                          |                                      |                       |
|   |                                   | 30   |                                      |                       |
|   |                                   | <b>entro 60 GG</b>   |                                      |                       |
|   |                                   | CONSIGLIO COMUNALE decide sulle osservazioni ed <b>APPROVA</b> il PI |                                      |                       |
| Dopo 15 gg. pubblicazione nell'albo pretorio il Piano diventa efficace                        |                                   |  |                                      |                       |
| Decorsi 5 anni decadenza  | ar                                | trasformazione   |                                      | con PUA non approvati |
|   |                                   | espansione   |                                      |                       |
|   | nuove infrastrutture              |  | con Progetti Esecutivi non approvati |                       |
|   | aree per servizi                  |  |                                      |                       |
|   | vincoli preordinati all'esproprio |  | art. 34                              |                       |